



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

A.C. 1849

Dossier n° 301 - Schede di lettura
24 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1849
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	7 maggio 2024
assegnazione:	10 maggio 2024
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, V, VI, X, XI e XIV

Premessa

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già **approvato dal Senato nella seduta del 30 aprile 2024 (A.S. 1042)**, reca la **ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti**, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), **attivo da giugno 2023**, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

Il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo il **Brevetto unitario**, un nuovo tipo di brevetto **concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, con validità unica nei 17 Stati contraenti** (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia). In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da Brevetto europeo a Brevetto unitario. Inoltre, **altri sette Stati** (Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia) **dovrebbero a breve aderire al sistema**. Il **TUB ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei**, in quest'ultimo caso, però, estesa ai soli Stati parte dell'Accordo in parola, rimanendo invece per gli altri Stati rilevante la giurisdizione dei Tribunali nazionali. La giurisdizione nazionale resta poi salva per i **brevetti nazionali** concessi negli Stati europei (partecipanti o meno al TUB). Il **vantaggio principale del TUB è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto**, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee.

Il Tribunale è composto da un **tribunale di primo grado**, una **corte d'appello** e una cancelleria, supportato da un **Centro di mediazione e arbitrato brevettuale** per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una **divisione centrale avente sede a Parigi**, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una **sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano** (che sarà operativa da giugno di quest'anno).

L'Accordo in esame è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano. L'intesa, in particolare, dà attuazione al **Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale**, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Contenuto dell'Accordo

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo in esame individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita **via san Barnaba 50, a Milano**, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (art. 2 e allegato I) e riconosce la **personalità giuridica** del Tribunale medesimo (art. 3).

Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (art. 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (art. 5), la sicurezza (art. 6), le comunicazioni (art. 7) e le **immunità** dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (art. 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le **agevolazioni finanziarie** e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al **personale della struttura** il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (art. 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (art. 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (art. 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per **facilitare gli spostamenti sul territorio** delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (art. 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (art. 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una **durata di sette anni** dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a **distaccare** un contingente fino ad un **massimo di 7 unità di personale** non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in **845.000 euro** relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato, ([A.S. 1042](#)) sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.